



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 183

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Rizzotto, Montanariello, Centenaro, Dolfìn, Puppato, Bet, Vianello, Boron, Michieletto, Sponda, Cavinato, Zanoni, Zecchinato, Venturini, Valdegamberi, Lorenzoni, Formaggio, Ostanel e Soranzo

MODIFICA DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2003, N. 27 "DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE E PER LE COSTRUZIONI IN ZONE CLASSIFICATE SISMICHE"

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 23 febbraio 2023.

MODIFICA DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2003, N. 27 "DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE E PER LE COSTRUZIONI IN ZONE CLASSIFICATE SISMICHE"

Relazione:

La programmazione dei lavori, dei servizi e delle forniture oggetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", assume un ruolo strategico nel vigente assetto normativo, con particolare riferimento all'attuazione dei principi di buon andamento, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa nella materia della contrattualistica pubblica.

In specie, ai sensi dell'articolo 21 del citato Codice rubricato "Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici", le singole amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio, adottano il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali per i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro.

Alla previsione del citato articolo 21 è stata data attuazione con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali", il quale, tra l'altro, detta la disciplina e le regole per la redazione, l'approvazione, l'aggiornamento, la modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Il programma è redatto ogni anno, scorrendo l'annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati.

Per quanto riguarda la procedura programmatoria di competenza regionale, la Legge regionale n. 27 del 2003 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", all'articolo 4 comma 2, dispone che il Programma triennale, i suoi aggiornamenti annuali e l'Elenco annuale dei lavori siano adottati dalla Giunta regionale, approvati dal Consiglio regionale e pubblicati, secondo le modalità e nei termini disciplinati con regolamento della Giunta regionale nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia di contratti pubblici di lavori.

Il presente progetto di legge nasce dall'esigenza di consentire al Consiglio regionale di disporre di un aggiornamento costante e dettagliato sullo stato di attuazione degli interventi del Piano annuale e triennale dei lavori pubblici di competenza regionale, con particolare riferimento alla disposizione, di cui al comma 2 dell'articolo 5 del D.M. n. 14 del 2018, in base alla quale i lavori per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento non sono riproposti nel programma successivo.

Nello specifico si propone di inserire all'articolo 4 della legge regionale n. 27 del 2003 un comma 9 ter che detti precisi obblighi informativi in seno alla Giunta regionale sul piano della rendicontazione, allo scopo di dotare l'organo di controllo regionale di una panoramica esaustiva ed aggiornata della situazione dei lavori pubblici di interesse regionale.

MODIFICA DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2003, N. 27 "DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE E PER LE COSTRUZIONI IN ZONE CLASSIFICATE SISMICHE"

Art. 1 - Modifica della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".

1. All'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, dopo il comma 9 bis, è inserito il seguente:

"9 ter. Contestualmente alla trasmissione al Consiglio regionale del Programma triennale dei lavori pubblici e dell'elenco annuale dei lavori adottati di cui al comma 1, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione contenente una scheda per ciascuno degli interventi, inseriti nell'elenco annuale dei Programmi triennali dei lavori pubblici degli anni precedenti, ancora in corso di esecuzione oppure ultimati successivamente alla redazione della relazione dell'anno precedente, contenente le informazioni sullo stato di avanzamento fisico e finanziario dell'intervento."

INDICE

Art. 1 - Modifica della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.....	3
---	---